

Cassazione penale sez. VI - 08/10/2024, n. 39111

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta da:

Dott. DI STEFANO Pierluigi	- Presidente
Dott. CRISCUOLO Anna	- Consigliere
Dott. VILLONI Orlando	- Consigliere
Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI Paola	- Consigliere
Dott. DI GIOVINE Ombretta	- Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di
2. Le.Co., nato il Omissis a T
avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e la sentenza annullata con rinvio;
udito l'Avvocato Giuseppe Pantaleo, anche in sostituzione dell'Avvocato Roberto Fabio Tricoli, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in alternativa, rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in qualità di Giudice del riesame, previa riqualificazione del fatto provvisoriamente contestato come partecipazione all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" (art. 416-bis cod. pen.) (capo 1 dell'incolpazione provvisoria) in favoreggiamento personale aggravato (artt. 378, commi 1 e 2; 384-ter; 416-bis. 1, cod. pen.), sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo due motivi.

2.1. Vizio di motivazione quanto alla riqualificazione delle condotte contestate in favoreggiamento aggravato.

Il Tribunale, pur avendo riconosciuto come provate tutte le condotte contestate all'indagato, ha circoscritto il rilievo penale ad alcune di esse, giungendo a qualificare il fatto come favoreggiamento, attraverso un percorso motivazionale carente ed illogico.

Premesso che l'indagato ha prestato in più occasioni assistenza sanitaria al latitante Me.Ma., pur consapevole del fatto che questi era ricoverato nell'ospedale sotto falso nome, il Tribunale non ha spiegato perché la condotta di assistenza sanitaria sarebbe priva di rilievo penale (se perché atipica oppure non antiggiuridica), ponendosi oltretutto in contrasto con l'insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 12281 del 01/03/2016, Cassano, Rv. 267420).

Anche l'episodio della consegna da parte dell'indagato a Me.Ma. di un cellulare con nuova utenza, il 14 novembre 2020, durante la degenza post-operatoria del latitante, è motivata in modo manifestamente illogico.

Il Tribunale ha infatti affermato come tale utenza fosse funzionale a creare soltanto un canale di comunicazione sicuro tra il Me.Ma. e Bo. (ci. 69). Tuttavia, tale conclusione non è suffragata da dati concreti.

Non considera, inoltre, come la disponibilità dell'utenza, e quindi di internet, permetta di effettuare chiamate o mandare messaggi che sfuggono alle successive verifiche dei tabulati e, più in generale, di connettersi, sotto le più svariate forme, con chicchessia. Infine, anche a ritenere che la consegna dell'utenza avesse creato "soltanto" tale canale privilegiato, resterebbe il fatto che il Le.Co. ha comunque svolto un ruolo importante nella catena di

comunicazioni tra Me.Ma. e l'organizzazione mafiosa di cui era a capo nella provincia di Trapani.

L'indagato ha di fatto operato in stretta sinergia con i cugini Bo. (ci. 67 e ci. 69), allora pedine strategiche nello scacchiere mafioso a disposizione del latitante, fungendo da fondamentale raccordo tra gli associati, tanto più che le sue condotte si inserivano in un momento di crisi particolare che investiva l'intera associazione mafiosa, per il fatto che l'arresto del suo vertice avrebbe inevitabilmente compromesso l'intera attività di "Cosa Nostra".

2.2. Vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari e alla sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari.

Il Tribunale ha giudicato le esigenze cautelari "di particolare intensità", in ragione della "particolare gravità della condotta dell'indagato", il quale ha manifestato un'"allarmante disponibilità nei confronti del sodalizio mafioso". Poi, però, in modo contraddittorio, ha ritenuto superabile la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere "alla luce del particolare contesto in cui sono maturate le condotte delittuose, occasionate dal ricovero di

Me.Ma. nell'ospedale dove prestava servizio l'indagato", peraltro contraddicendo le precedenti valutazioni sulla irrilevanza penale dell'assistenza sanitaria prestata al latitante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo di ricorso, che inerisce alla qualificazione giuridica del fatto, è fondato.

2.1. È nel giusto il Tribunale del riesame quando esclude che configurino reato le mere condotte di assistenza sanitaria prestate dall'indagato, tecnico radiologo presso l'ospedale di Mazara del Vallo, a favore di Me.Ma., a suo tempo ricoverato presso la medesima struttura.

Posto, infatti, che la fruizione di assistenza sanitaria rientra sotto l'ombrello delle tutele costituzionali riservate a qualunque individuo e che, quindi, la prestazione corrispettiva mai potrebbe assurgere a rilievo penale, va soltanto aggiunto che l'argomentazione dei Giudici del riesame nemmeno è inficiata -come vorrebbe il ricorrente - dal mancato inquadramento del tema nel capitolo teorico della tipicità o in quello dell'antigiuridicità.

Tale asserita lacuna sarebbe, infatti, irrilevante, dal momento che, quale che sia la tesi preferita (la questione era invero discussa soprattutto in passato e particolarmente nell'ambito della dottrina, che oggi sembra propendere per l'atipicità), verrebbe comunque meno un elemento costitutivo del reato, e con esso il reato stesso.

2.2. L'attenzione si appunta, pertanto, sui comportamenti che travalicano la mera assistenza sanitaria, ovvero su condotte ulteriori e diverse (sebbene realizzate nel contesto topografico e cronologico del ricovero nella struttura ospedaliera), al cui interno l'ordinanza valorizza specificamente la consegna, da parte dell'indagato a Me.Ma., di un'utenza telefonica per conto e su indicazione di Bo. (classe '69, cugino dell'omonimo Bo., classe '67, di cui il latitante aveva assunto durante il ricovero l'identità), sodale dell'associazione capeggiata dal medesimo Me.Ma.

2.3. Tanto premesso, nel ravvisare in questa condotta gli estremi del reato di favoreggiamento personale (con l'aggravante mafiosa), il Tribunale del riesame richiama due precedenti di legittimità che - sul presupposto della configurabilità del delitto anche in rapporto ai reati associativi (e, dunque, della distinzione tra consumazione e perfezionamento di questi ultimi) - argomentano a partire dall'individuazione del beneficiario della condotta agevolativa e, quindi del dolo (Sez. 1, n. 48560 del 04/07/2023, Occhipinti, Rv. 285461; Sez. 1, n. 43249 del 13/04/2018, Russo, Rv. 274374, cui potrebbe aggiungersi, quantomeno, Sez. 6, n. 33753 del 25/05/2023, Bulla, Rv. 285152).

Tale giurisprudenza reputa, in sostanza, configurabile l'ipotesi di cui all'art. 378 cod. pen. con preferenza rispetto all'art. 416-bis cod. pen. là dove non si ravvisi un'interazione organica e sistematica con gli associati, bensì l'aiuto prestato in modo episodico ad uno di essi, con ciò che ne consegue in termini di elemento soggettivo, non richiedendosi, nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, alcun animus sodi.

2.4. L'orientamento è senz'altro condivisibile, ma non appare pertinente nel caso di specie.

La sua trasposizione alla vicenda in giudizio, infatti, svislisce indebitamente la peculiarità del caso oggetto di giudizio: peculiarità consistente nel fatto che Le.Co. non prestò aiuto ad un qualsivoglia partecipe e, neppure, ad uno degli apici dell'associazione criminale "Cosa Nostra", notoriamente organizzata in senso piramidale, bensì al suo indiscusso vertice, da lungo tempo ricercato in quanto latitante.

La logica conseguenza di tale premessa fattuale è che l'apporto (consapevolmente) fornito alla persona di Me.Ma. non poteva non tradursi in un (altrettanto doloso) contributo, dotato di rilievo causale-condizionalistico, all'associazione da questi capeggiata (la quale, come osservato nel ricorso del Pubblico Ministero, sarebbe stata messa a repentaglio dall'arresto del suo capo indiscusso).

Dunque, a ritenere, come assumono i Giudici del provvedimento impugnato, che l'indagato non facesse stabilmente parte della compagine associativa mafiosa - salvo, cioè, quanto sarà precisato immediatamente di seguito, non si sarebbe dovuta escludere, in luogo del "semplice" favoreggiamento, la configurabilità del c.d. concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110, 416-bis cod. pen.). Di tale ipotesi di reato ricorrerebbero, infatti, i presupposti da tempo messi a fuoco da questa Corte (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671) sia sul piano sia oggettivo (il contributo causale verificabile ex post, in termini condizionalistici), sia sul piano soggettivo (il dolo di recare un contributo alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, nella consapevolezza e con la volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio).

2.5. Peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato non risulta, sul delicato punto dei rapporti tra indagato e compagine associativa, esente da profili di contraddittorietà.

Infatti, i Giudici del riesame, dopo aver affermato, come appena ricordato, che il contributo fornito dall'indagato al latitante fu del tutto episodico, in altro punto dell'ordinanza, e cioè là dove motivano le esigenze cautelari, riconoscono che l'indagato "ha manifestato un'allarmante disponibilità nei confronti del sodalizio mafioso, che ben potrebbe tradursi in condotte agevolative anche in favore di diversi associati".

Usano, quindi, una dizione che, quantomeno sul piano linguistico, evoca -sebbene in termini di potenzialità - la "stabile messa a disposizione" di cui parlano Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, alludendo a un concetto che, se riempito, come necessario, dei necessari contenuti di offensività, potrebbe addirittura indiziare in capo all'indagato l'ipotesi partecipativa.

Il che richiama alla necessità di accertamenti ulteriori nel merito.

3. Specularmente, contraddittoria risulta la motivazione in punto di esigenze cautelari.

In tal senso, depone il contrasto, denunciato dal ricorrente, tra la già rilevata potenziale disponibilità di Le.Co. verso l'intero sodalizio mafioso, in uno con la ritenuta "estrema gravità della (sua)(condotta", e l'affermazione, di poco precedente, per cui il contributo di Le.Co. sarebbe stato circoscritto al contesto ospedaliero: circostanza che i Giudici ritengono suscettibile di superare la presunzione di pericolosità discendente dalla contestazione dell'art. 416-bis. I cod. pen. e di giustificare l'adeguatezza degli arresti domiciliari.

4. Si impone, dunque, su entrambi i profili - dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari -, l'annullamento della sentenza, con rinvio ai Giudici di merito in funzione degli approfondimenti necessari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. den.

Così deciso il 8 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2024.